



*Ministero dello Sviluppo  
Economico*



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della  
Ricerca*



*Regione Toscana*

## ***Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013***

### ***“Accordo di programma quadro”***

**ARTICOLATO**

**Roma,**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche e integrazioni recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente *“Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”*;

VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”*;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 *“Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”*;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell’articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 9 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l’altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12, *"Banca dati investimenti pubblici: codifica"*, che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"* e in particolare l'articolo 11 (*"Codice unico di progetto investimenti pubblici"*) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un *"Codice unico di progetto"* che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 *"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"*, ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 *"Legge di contabilità e finanza pubblica"*, e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*, ed in particolare l'art.3 riguardante la *"tracciabilità dei flussi finanziari"*;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, *"Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate"*;

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1, *“Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”*;

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, *“Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013”*;

VISTA la delibera CIPE 23 marzo 2012, n.41, *“Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013”*, come modificata dalla Delibera CIPE 26 ottobre 2012, n.107 *“Fondo sviluppo e coesione (FSC). Modifica punti 2.1 e 3.1 della delibera n. 41/2012”*, ed in particolare il punto 3.2, che prevede che l’attuazione dei Par, nel caso delle azioni cardine, avvenga attraverso la sottoscrizione di APQ;

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Toscana sottoscritta in data 3 marzo 1999, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 144 del 25 febbraio 2008 *“Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 e delibera CIPE 21/12/2007: approvazione del “Documento di sintesi ricognitivo e riassuntivo del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2006/2010 idoneo a declinare la strategia di politica regionale di coesione unitaria 2007/2013 (con valenza di Documento Unico di Programmazione - DUP)” e del “Piano di Valutazione della Programmazione unitaria della Regione Toscana 2007/2013”*.

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 529 del 7 luglio 2008 *“Delibera CIPE n. 166/2007: approvazione del programma attuativo regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007/2013 - con contestuale modifica del documento di sintesi ricognitivo e riassuntivo del PRS 2006/2010, idoneo a declinare la strategia di politica regionale di coesione 2007/2013”* con la quale viene avviata la negoziazione con il MISE - DPS;

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 11, *“Preso d’atto dei programmi attuativi FAS di interesse strategico delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano (punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e successive modificazioni)”*

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 178 del 23 febbraio 2010, *“Programma attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007/2013: approvazione a seguito della conclusione della negoziazione con il MISE”*;

VISTA la decisione della Giunta regionale n. 2 del 28 dicembre 2010 *“Indirizzi alle autorità di gestione per la revisione dei programmi operativi comunitari e del programma attuativo FAS”* in esito alla quale è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 24 novembre 2011, una proposta di revisione del PAR FAS;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1110 del 12 dicembre 2011 *“Approvazione revisione PAR FAS 2007 – 2013”*;

VISTA la decisione della Giunta regionale n. 7 del 15 ottobre 2012 *“Indirizzi per la revisione del PAR FAS 2007-2013”*, in esito alla è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 31 ottobre 2012, una ulteriore revisione del PAR FAS;

VISTA la delibera CIPE 11 dicembre 2012, n.133, *“Fondo per lo sviluppo e la coesione. Presa d’atto della riprogrammazione del PAR – FSC 2007 - 2013 della Regione Toscana*;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1143 del 17 dicembre 2012, con la quale è stato adottato il PAR FAS 2007/2013 a seguito della presa d’atto del CIPE;

DATO ATTO che nell’ambito di tale riprogrammazione è stata individuata quale Azione cardine la Linea di azione 1.1 *“Sistema pubblico della ricerca”*, che interviene a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca in materia di:

- energia e ambiente, accessibilità, mobilità logistica e sicurezza, territorio e paesaggio;
- qualità della vita, salute dell’uomo, biomedicale, industria dei farmaci innovativi;
- scienze socio-economiche e umane, scienze della formazione e della comunicazione, scienze ottiche, beni e attività culturali e tecnologie connesse;

e che, per l’attivazione delle risorse residue su tale linea di azione, la Regione ha manifestato la propria disponibilità ad avviare le opportune forme di cooperazione interistituzionale per l’attuazione anche attraverso la sottoscrizione di un Accordo di programma Quadro, come previsto dalla delibera CIPE n. 41/2012, previa verifica con il Ministero competente;

VISTO il Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 approvato dal CIPE in data 23 marzo 2011;

Vista la legge regionale n. 20 del 27 aprile 2009, *“Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”* e l’ *“Atto di indirizzo per la programmazione e il coordinamento in materia di ricerca e innovazione”*, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 46 del 6 luglio 2011 ai sensi dell’art 6 della medesima legge;

VISTA la comunicazione della Commissione Europea (2006/C 323/01) in materia di Aiuto di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione;

VISTE le norme in materia di aiuti di Stato relative ai settori di cui al presente Accordo applicabili nella fase di attuazione dei programmi operativi dei Fondi Strutturali e del Fondo di Coesione ed in particolare il *“Regolamento generale di esenzione per categoria”* (attualmente Regolamento della Commissione (CE) n. 800/2008 del 6.8.2008”);

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1243 del 28 dicembre 2009 “*Approvazione del Documento di Dettaglio del PAR FAS (Fondo Aree sottoutilizzate) 2007-2013*” e s.m.i. che, ai sensi dell’art. 10-ter della legge regionale n. 49/1999, detta le disposizioni complementari e di dettaglio relative alle attività previste nel PAR FAS, ed in particolare i criteri di selezione delle operazioni e le spese ammissibili;

VISTO, l’art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l’unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l’adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “*Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS*”, trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto dirigenziale n. 4179 del 14 settembre 2012 “*Adozione del Sistema di Gestione e controllo del PAR FAS 2007-2013*”;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42*”;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 184, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)*”;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, che detta “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” e, in particolare, l’articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l’articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 115 del 19 febbraio 2013 (GU n. 122 del 27 maggio 2013) “*Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)*”. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134” (il “D. M. 115/2013”);

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, capo IX “Misure per la ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTA la Direttiva Ministeriale per la ripartizione delle disponibilità del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR) per l’anno 2012, D.M. 9 del 27 febbraio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 18 aprile 2013, reg. 4 foglio 394;

VISTO il conseguente Decreto Direttoriale di ripartizione delle disponibilità del FAR per l’anno 2012, D.D. 435 del 13 marzo 2013, registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2013, reg. 5 foglio 127;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico*”;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2009 inerente l’organizzazione degli Uffici di livello non generale – Divisioni - del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 “*Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca*”;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “*Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale*” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 “*Ordinamento contabile della Regione Toscana*” e ss.mm.ii;

VISTO il regolamento 19 dicembre 2001 n. 61/R “*Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36, Ordinamento contabile della Regione Toscana*” e ss.mm.ii;

VISTO il Protocollo d’intesa, approvato in schema con delibera di Giunta Regionale n. 705 del 3 agosto 2012 e sottoscritto il 6 Agosto 2012, tra il MIUR e la Regione Toscana, con il quale i soggetti firmatari si impegnano ad attuare un programma

coordinato di interventi finalizzato al sostegno dell'alta formazione, della ricerca fondamentale e applicata, dell'internazionalizzazione e del trasferimento tecnologico, nonché alla valorizzazione dei risultati della ricerca e alla promozione della cooperazione fra organismi di ricerca e sistema industriale, attraverso l'utilizzo congiunto di risorse FSC ex FAS e risorse FAR;

VISTO l'Accordo di Programma, approvato in schema con delibera di Giunta Regionale n. 1208 del 28 dicembre 2012 e sottoscritto il 13 maggio 2013 tra il MIUR e la Regione Toscana, per dare una prima attuazione ai principi ed agli impegni affermati nel precitato Protocollo d'intesa; tale Accordo, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, disciplina le modalità con cui il MIUR mette a disposizione della Regione Toscana le risorse per l'attuazione degli interventi ivi previsti;

Tutto ciò premesso

il Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica  
Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per  
la Ricerca

e

la Regione Toscana

stipulano il seguente

## **ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**

### ***Articolo 1***

#### ***Recepimento delle premesse e degli Allegati***

1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto
2. Ne costituiscono Allegati:
  - a) il Programma degli interventi cantierabili corredato dalle relazioni tecniche descrittive dei due interventi complete di cronoprogrammi (Allegato 1);



- b) l'Accordo di programma MIUR/Regione Toscana firmato in data 13 maggio 2013 (Allegato 2);
- c) il Piano finanziario delle risorse disponibili per ambito di intervento nonché la tempistica di trasferimento delle stesse, che include la previsione delle annualità e/o delle tranches delle risorse FAR da trasferire da parte del MIUR alla Regione Toscana (Allegato 3);

## ***Articolo 2***

### ***Definizioni***

1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:
  - a) per “*Accordo*”, il presente Accordo di programma quadro;
  - b) per “*Accordo di cui all'allegato 2*”, l'Accordo di programma sottoscritto fra Regione Toscana e MIUR, in data 13 maggio 2013.
  - c) per “*Parti*”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
  - d) per “*Intervento*”, le procedure per l'individuazione dei progetti che saranno attivate a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
  - e) per “*Programma di interventi*”, l'insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente Accordo;
  - f) per “*Interventi cantierabili*”, quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara; nel caso di bandi per progetti di ricerca quelli ove sussistano tutte le condizioni necessarie per attivare procedure di selezione;
  - g) per “*Interventi non cantierabili*”, quelli per i quali non sussistono le condizioni per esperire la procedura di gara o nel caso di bandi per progetti di ricerca quelli ove ancora non sussistano tutte le condizioni necessarie ad attivare le procedure di selezione;
  - h) per “*Progetto*” ciascun progetto selezionato a seguito dell'espletamento delle procedure attivate con la sottoscrizione del presente Accordo;
  - i) per “*Banca Dati Unitaria*” ovvero “BDU” gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
  - j) Per “*Relazione tecnica*” il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino all'avvio dei progetti finanziati;

- k) per “*Scheda*”, la scheda, in versione informatica, compilabile tramite il sistema informatico e trasferita alla BDU che identifica per ciascun progetto il soggetto attuatore, il referente di progetto, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
- l) per “*Soggetto attuatore*” si intende: per l’intervento 1 - l'impresa capofila del partenariato, al quale partecipa obbligatoriamente un organismo di ricerca, che realizza il progetto; per l'intervento 2 (Salute) il *Soggetto attuatore* è l'organismo di ricerca capofila del partenariato che realizza il progetto;
- m) per “*Responsabile Unico delle Parti*” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
- n) per “*Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro*” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo, che, tenuto conto della normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e del personale, è individuato tra i dirigenti regionali;
- o) per “*Tavolo dei Sottoscrittori*”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- p) per “*RAE*”, il Rapporto Annuale di Esecuzione del PAR FSC (ex PAR FAS);
- q) per “*Sistema di gestione e controllo*” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate, secondo quanto previsto nel PAR e nel “Manuale per la gestione ed il controllo”, approvato con decreto dirigenziale n. 4179 del 14 settembre 2012, che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE 41/2012;
- r) per “*PAR FSC*” il Programma Attuativo Regionale della Regione Toscana approvato con delibera n. 529/08 e 1143/2012 e ss.mm.ii;
- s) per “*Piano di valutazione*”, il documento, previsto nel PAR FAS 2007/2013 al paragrafo 5.3.3 “Valutazione”, approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 novembre 2009;
- t) per “*Responsabile dell’Area di Coordinamento Educazione, Istruzione, Università e Ricerca*” il dirigente pro-tempore della predetta Area di Coordinamento della DG Competitività Regionale e Sviluppo delle Competenze della Regione Toscana.

### ***Articolo 3***

#### ***Oggetto e finalità***

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi cantierabili come individuati e disciplinati negli Allegati di cui all'articolo 1.
2. Il presente Accordo non prevede interventi non cantierabili.
3. Le parti si impegnano a collaborare alla definizione e all'attuazione di un programma coordinato di interventi cantierabili, anche attraverso forme e procedure di collaborazione innovative, finalizzate al sostegno dell'alta formazione, della ricerca fondamentale e applicata, dell'internazionalizzazione e del trasferimento tecnologico, nonché alla valorizzazione dei risultati della ricerca e alla promozione della cooperazione fra università, istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, enti di ricerca e sistema industriale e dei servizi.
4. L'ambito di intervento prioritario del presente Accordo è individuato nell'integrazione tra il sistema della ricerca e alta formazione e il sistema produttivo regionale toscano. A tal fine le parti si impegnano a dare particolare importanza alla progettazione e realizzazione di interventi congiunti, a sostegno dell'integrazione fra sistema della ricerca e sistema produttivo. A tale scopo si intende agire, allo stesso tempo e in sinergia di azioni, da un lato sulla qualificazione della ricerca, orientandone l'offerta scientifica in direzione dei fabbisogni innovativi delle imprese e verso standard adeguati al trasferimento tecnologico, e, dall'altro, stimolando l'attività di ricerca e innovazione delle imprese, specie se in collaborazione con altre imprese, università e centri di ricerca, con particolare attenzione alle PMI, alle loro aggregazioni territoriali, ai momenti di raccordo con gli attori della ricerca, gli enti locali, le associazioni e gli altri operatori economici presenti sul territorio toscano.
5. In particolare sono oggetto del presente Accordo due tipologie di intervento:

#### **5.1. Intervento 1**

5.1.a Il MIUR e la Regione Toscana concordano di intervenire finanziando progetti di ricerca congiunti tra organismi di ricerca e imprese negli ambiti di applicazione individuati all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'Allegato 2 e, come previsto nell'articolo precedentemente citato, integrati con ulteriori ambiti applicativi individuati tra le parti. L'intervento finanzia progetti nei seguenti ambiti:

1. Nuove tecnologie del settore energetico con particolare riferimento al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili;
2. Piattaforma tecnologica integrata per l'optoelettronica, la fotonica, l'ICT, la robotica e le altre tecnologie abilitanti connesse.

5.1.b I proponenti dei progetti di ricerca svolti congiuntamente, oggetto dei finanziamenti dovranno dimostrare l'effettiva collaborazione tra organismi di

ricerca ed imprese nella realizzazione dei medesimi attraverso quanto sarà previsto nei successivi avvisi pubblici.

5.1.c Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie, le risorse FSC della Regione Toscana finanzieranno il progetto attraverso la concessione di contributi a favore dell'organismo di ricerca mentre le risorse FAR del MIUR finanzieranno il progetto concedendo i contributi, in parte con la modalità del fondo perduto ed in parte attraverso la concessione di credito agevolato, a favore delle imprese, come previsto dalle normative di riferimento.

5.1.d. La gestione, il monitoraggio ed il controllo dei progetti selezionati ed ammessi a contributo saranno espletati secondo le procedure stabilite dalla Regione per l'attuazione del PAR FAS e, ove necessario, saranno integrate con gli adempimenti richiesti per l'utilizzo delle risorse FAR dalla normativa di riferimento opportunamente integrata anche sulla base di apposite indicazioni che il MIUR sarà tenuto a fornire in merito.

## 5. 2. Intervento 2

5.2.a Con il presente Accordo la Regione Toscana intende altresì intervenire in materia di ricerca nelle scienze della vita allo scopo di stimolare processi di innovazione in un'ottica di filiera, proponendosi di finanziare progetti di ricerca da svilupparsi in partenariato fra centri di ricerca, Aziende Ospedaliere-Universitarie e con la partecipazione delle imprese più innovative del comparto.

5.2.b. La gestione, il monitoraggio ed il controllo dei progetti selezionati ed ammessi a contributo seguiranno le procedure stabilite dalla Regione Toscana per l'attuazione del PAR FAS e saranno finanziate a valere sulle risorse FSC regionali dell'asse assistenza tecnica.

6. La selezione dei progetti di ricerca finanziabili nelle materie di cui al punto 5.1 e al punto 5.2 avverrà prioritariamente tramite nuovi avvisi pubblici predisposti dalla Regione Toscana.
7. La Regione Toscana e il MIUR, di comune accordo, si riservano la possibilità di utilizzare parte dei fondi FAR e FSC disponibili per finanziare progetti di ricerca congiunta tra organismi di ricerca ed imprese, proposti da soggetti operanti in Regione Toscana ed ammessi o ammissibili a ricevere il contributo, tramite lo scorrimento di graduatorie di bandi nazionali e/o regionali già approvati o che saranno approvati, nel rispetto delle normative di riferimento che prevedono la verifica della validità del progetto ammesso a finanziamento.
8. Limitatamente ai fondi FSC, le parti, di comune accordo, si riservano la possibilità di spostare parte delle risorse assegnate dall'intervento di cui al punto 5.1 all'intervento di cui al punto 5.2 e viceversa, in base alla richiesta di risorse che sarà formalizzata nei bandi;

9. Gli avvisi pubblici, attivati per l'intervento 1, sono orientati a progetti di ricerca congiunti fra imprese e organismi di ricerca pubblici e privati.
10. Gli avvisi pubblici, attivati per l'intervento 2, sono orientati a Università, Aziende Ospedaliero-Universitarie, Enti del Servizio Sanitario Regionale che svolgono istituzionalmente attività di ricerca e altri organismi di ricerca operanti nel territorio regionale che presentano progetti che coinvolgono le imprese.
11. Nel caso dell'intervento 1, le imprese saranno dirette beneficiarie dei contributi a valere sui fondi FAR, e, pertanto, le collaborazioni si potranno configurare quali aiuti di stato e saranno soggette alla normativa di riferimento. Anche per l'intervento 2 è prevista la collaborazione di imprese, che, tuttavia, non saranno dirette beneficiarie dei contributi.
12. Considerata la tipologia di azioni finanziabili si ritiene opportuna, per ambedue gli interventi, l'applicazione del *"Regolamento comunitario generale di esenzione per categoria"* ( *attualmente* Regolamento CE n. 800/2008).

#### **Articolo 4** **Contenuto degli Allegati**

1. Nell'Allegato 1 - "Programma degli interventi" sono riportati i seguenti elementi: titolo di ciascun intervento cantierabile; l'oggetto di tali bandi di selezione; il quadro delle risorse che sono a disposizione; le relazioni tecniche descrittive relative a tali bandi.
2. Nell'Allegato 2 - "Accordo di programma sottoscritto fra RT e MIUR in data 13 maggio 2013"- sono stabiliti gli ambiti di intervento, le risorse messe a disposizione dai sottoscrittori, il ruolo del Comitato tecnico del medesimo Accordo.
3. Nell'Allegato 3 - "Piano finanziario" – sono indicate le risorse disponibili quale copertura finanziaria del presente Accordo suddivise per intervento, fonte di finanziamento, importo annualità, tempistica di trasferimento. Sono altresì indicati da un lato gli importi dei trasferimenti dei fondi dal MIUR, come previsto nell'Accordo di cui all'allegato 2, e la relativa tempistica, dall'altro la tempistica e gli importi dei trasferimenti dalla Regione Toscana ai soggetti attuatori, nel rispetto della normativa vigente in tema di affidamenti.

**Articolo 5**  
**Copertura finanziaria**

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo è assicurata dalle seguenti risorse:

**Tabella 1 Sintesi della copertura finanziaria assicurata agli interventi dell'Accordo**

Interventi	Risorse	Fonte	Totale
1. “Nuove tecnologie del settore energetico con particolare riferimento al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili” e “Piattaforma tecnologica integrata per l’optoelettronica, la fotonica, l’ICT, la robotica e le altre tecnologie abilitanti connesse (art. 3 c. 5.1)	21.440.000,00  30.000.000,00	Linea d’azione 1.1 – Sistema pubblico della ricerca – Fondi PAR FAS - RT  Fondi FAR – MIUR, con le modalità previste dall’Accordo di cui all’allegato 2. (50% a fondo perduto 50% credito agevolato)	51.440.000,00
2. Qualità della vita, salute dell’uomo, biomedicale, industria dei farmaci innovativi (art. 3 c 5.2)	14.650.000,00	Linea d’azione 1.1 – Sistema pubblico della ricerca – Fondi PAR FAS - RT	14.650.000,00
		Totale	66.090.000,00

2. Relativamente agli interventi di cui all’Allegato 1 la Regione Toscana garantisce:
- a) la sostenibilità finanziaria degli interventi in ordine alla disponibilità di risorse, selezionando progetti la cui richiesta di contributi complessiva non superi l’ammontare delle risorse messe a disposizione;

- b) la sostenibilità gestionale degli interventi prevedendo, in sede di selezione dei progetti, una valutazione degli elementi che ne consentano una piena e corretta realizzazione.

## ***Articolo 6***

### ***Obblighi delle Parti***

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo ed a rispettare termini, condizioni e tempi convenuti nell'Allegato 2. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui agli Allegati 1 e 2 e la messa a disposizione delle risorse nei tempi e nei modi previsti nell'Allegato 3 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione degli interventi oggetto del presente Accordo.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
  - a) il MISE - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica degli Allegati di cui all'articolo 4, e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
  - b) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca, Direzione Generale per lo sviluppo e il coordinamento della ricerca garantisce l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. Il Ministero garantisce tempi certi per eventuali atti propedeutici alla predisposizione ed attuazione del bando. Il Ministero garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza coerentemente con quanto previsto nell'Allegato 3. La parte destinata a finanziamenti a fondo perduto sarà trasferita alla Regione Toscana che la utilizzerà per le erogazioni ai beneficiari, nell'ambito delle procedure attivate per la tipologia di intervento 1 di cui agli articoli 3 e 5. Viceversa la parte di fondi FAR destinata a credito agevolato sarà gestita direttamente dal Ministero, che provvederà all'erogazione ai beneficiari attraverso una società finanziaria all'uopo designata.

Il Ministero provvederà altresì a fornire, ove richiesto, le necessarie indicazioni in merito alla normativa FAR ed alla sua interpretazione ed applicazione.

Le risorse FAR e quelle PAR-FSC, relative ad attività di assistenza tecnica - necessarie per la gestione, la rendicontazione, il controllo e la valorizzazione dei progetti finanziati, sono quelle previste dal comma 4 dell'articolo 4 dell'Accordo di cui all'allegato 2. Tali risorse costituiscono parte del finanziamento complessivo previsto al medesimo articolo 4 sono trasferite,

unitamente a questo, secondo quanto previsto nell'Allegato 3 al presente Accordo.

- c) la Regione Toscana, anche avvalendosi di soggetti appositamente incaricati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamenti:
- garantisce l'esecuzione degli interventi dell'Accordo, attraverso proprie procedure ad evidenza pubblica. I bandi saranno realizzati distintamente per gli interventi 1 e 2, di cui all'Allegato 1, con modalità, tempistiche e procedure coerenti con quanto indicato nell'Allegato 2 e nell'Allegato 3;
  - provvederà al compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio, nei tempi previsti, di tutti gli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati;
  - garantisce il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato richiamata in premessa e, ove necessario, cura le procedure di notifica o di comunicazione, nel caso di aiuti in regime di esenzione ai sensi del Regolamento CE 800/2008, alla Commissione Europea, aggiornando opportunamente, nelle varie fasi delle medesime e relativamente alle risultanze, il Tavolo dei Sottoscrittori;
  - provvederà alle attività di gestione dei bandi, alle attività di rendicontazione, controllo e pagamento, nonché all'aggiornamento dei dati di monitoraggio per il trasferimento alla BDU;
  - provvederà all'attivazione delle risorse umane e strumentali occorrenti a realizzare tutte le attività sopra menzionate;
  - garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza coerentemente con quanto previsto nell'Allegato 3, ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con il trasferimento delle risorse indicate al precedente art. 5 da parte del MIUR e con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità". Dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi;
  - istituirà un Nucleo Tecnico di Valutazione dei progetti all'interno del quale la valutazione tecnico scientifica sarà affidata a valutatori individuati in osservanza di quanto previsto dalla L. R. 20/2009 all'articolo 11. Nello specifico i valutatori esterni possono essere:
    - a) iscritti nell'apposito elenco del MIUR (di cui all'articolo 6 comma 3 del D. M. 115/2013);
    - b) iscritti nell'Albo degli esperti del MISE (esperti in innovazione tecnologica per la valutazione dei progetti previsti all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46);
    - c) iscritti nella lista di esperti della DG Ricerca della Commissione UE;



- d) limitatamente all'intervento 2, esperti individuati direttamente dagli Uffici regionali di concerto con le Parti, al di fuori di tali elenchi sopracitati, attraverso forme di selezione trasparente volte a valutare i requisiti di elevata qualificazione e specializzazione, desumibili dai curricula ed equipollenti a quelli previsti per l'iscrizione negli albi e nelle liste precedentemente richiamate.

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a :

- a) utilizzare forme di stretta collaborazione e coordinamento con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei processi decisionali, di valutazione e controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- b) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;
- c) eseguire, con cadenza periodica, tutte le attività di monitoraggio utili a procedere a verifica dell'attuazione dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
- d) effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.
- e) rispettare termini, condizioni e tempi convenuti nel presente Accordo;
- f) attivare e utilizzare integralmente e in tempi rapidi le risorse finanziarie di cui al presente Accordo per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti;
- g) laddove al termine delle procedure di evidenza pubblica parte dei fondi non risultasse impegnata, tali fondi saranno utilizzati prioritariamente per finanziare progetti di ricerca sul territorio regionale toscano. Per la riprogrammazione di tali risorse si rinvia a quanto previsto all'articolo 7.

### **Articolo 7**

#### ***Riprogrammazione delle economie e delle risorse non allocate***

1. Per l'intervento 1, le economie riprogrammabili e le risorse non allocate, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, previo parere del Comitato Tecnico di cui all'articolo 5 dell'Accordo di cui all'allegato 2, in conformità alla delibera CIPE n. 41/2012 e secondo le procedure nel Manuale per il Sistema di gestione e controllo. Tali risorse saranno utilizzate per finanziare attività e progetti di ricerca realizzati nel territorio regionale.
2. Per l'intervento 2, le economie riprogrammabili e le risorse non allocate, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità alla delibera CIPE n. 41/2012 e secondo le procedure nel Manuale per il Sistema di gestione e controllo. Tali risorse saranno utilizzate per finanziare attività e progetti di ricerca realizzati nel territorio regionale.

## *Articolo 8*

### *Governance dell'Accordo*

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di monitorare l'attuazione del presente accordo, anche con incontri periodici da definire entro cinque mesi dalla firma dell'Accordo e comunque nel primo incontro del Tavolo dei Sottoscrittori che è già programmato per la prima decade del mese di ottobre, e di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
  - a) riprogrammazione di risorse ed economie;
  - b) modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
  - c) promozione di atti integrativi.
2. Rimangono ferme le funzioni del Comitato Tecnico di cui all'articolo 5 dell'Accordo in Allegato 2. Tale Comitato è funzionale al Tavolo dei sottoscrittori con il quale opera in piena sinergia.
3. Ciascuna Parte s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare quelle indicate all'articolo 6 comma 3 e le seguenti:
  - a) a rispettare i termini concordati ed indicati negli Allegati al presente Accordo;
  - b) a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
  - c) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'Accordo;
  - d) assicurare l'alimentazione del monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS" trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e ss.mm.ii..
4. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del MISE competono l'alta vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, la convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, accertamenti specifici.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno, successivamente all'adozione del RAE, su proposta del RUA sarà presentato al Tavolo dei Sottoscrittori lo stato di avanzamento degli interventi anche allo scopo di concertare eventuali iniziative di comunicazione.

**Articolo 9**  
**Responsabile Unico delle Parti**

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale propone al Tavolo dei Sottoscrittori la riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7.

**Articolo 10**  
**Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro (RUA)**

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo le Parti, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il "Responsabile dell'Area di Coordinamento Educazione, Istruzione, Università e Ricerca".
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
  - a) rappresentare in modo unitario gli interessi delle Parti, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori;
  - b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
  - c) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
  - d) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico;
  - e) coordinare le attività di immissione dati dei singoli progetti, che saranno individuati a seguito dell'attivazione delle procedure previste nel presente Accordo, nel sistema di monitoraggio;
  - f) assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
  - g) provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

**Articolo 11**  
**Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi**

1. Il responsabile del coordinamento dell'attuazione dei singoli interventi è il RUA di cui al precedente articolo 10. I responsabili dell'attuazione dei singoli interventi sono i responsabili di azione titolari dei capitoli di bilancio regionali;

### **Articolo 12**

#### ***Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato***

1. Con riferimento al sistema di indicatori di cui al PAR della Regione, per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:
  - a) indicatore di realizzazione fisica/di programma;
  - b) indicatore occupazionale;
  - c) indicatore di risultato di programma.
2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal PAR FSC.
3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente comma 1, è necessario inserire:
  - a) un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
  - b) un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
  - c) un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

Per quanto riguarda gli indicatori si fa riferimento a quanto previsto dalla Regione Toscana nel PAR FSC 2007-2013 e nel documento di dettaglio.

### **Articolo 13**

#### ***Valutazione in itinere ed ex post dell'Accordo***

1. In coerenza con quanto previsto dal "Piano di valutazione" di cui al PAR, in sede di rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione in itinere degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione integra il rapporto annuale di monitoraggio dell'Accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione ex-post sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente articolo 12. Gli avvisi pubblici che danno attuazione agli interventi prevederanno, in linea con quanto previsto all'articolo 11 dalla L. R. 20/2009, una attività di valutazione ex-post sui singoli progetti. Tali valutazioni potranno essere utilizzate per la valutazione dell'efficacia degli interventi di cui al comma precedente.

3. I predetti rapporti sono trasmessi all'UVAL e al MIUR per le valutazioni di competenza.

#### ***Articolo 14***

##### ***Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post***

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel citato “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”(ora FSC), nel Manuale per la gestione ed il controllo regionale e in successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politica unitaria nazionale.
2. Limitatamente alle risorse FSC, il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al comma precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

#### ***Articolo 15***

##### ***Attivazione ed esiti delle verifiche***

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata secondo quanto previsto dal sistema di gestione e controllo del PAR FAS di cui in premessa e dalle normative di attuazione degli interventi previsti.
2. In casi di scostamenti dal cronoprogramma previsto il Tavolo dei sottoscrittori individua modalità di verifica degli scostamenti e soluzioni volte a rimuovere la criticità intervenute.

#### ***Articolo 16***

##### ***Sistema di gestione e controllo***

1. Al presente Accordo si applica il sistema di gestione e controllo del PAR FAS adottato con decreto n. 4179 del 14/09/2012.

#### ***Articolo 17***

##### ***Interventi in Allegato 1 - Sanzioni***

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi previsti nel presente Accordo in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate negli Allegati sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Gli avvisi pubblici adottati in attuazione del presente Accordo dovranno prevedere tempi di istruttoria e valutazione nonché

tempi di realizzazione per i progetti coerenti con la tempistica indicata negli Allegati sopra citati.

2. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione della graduatoria, allorquando il ritardo superi 120 giorni, il Tavolo dei Sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al Comitato di Sorveglianza del PAR FSC per le decisioni di competenza.
3. In fase di istruttoria e valutazione, i ritardi maturati rispetto ai tempi indicati negli Allegati, comportano l'applicazione nei confronti di eventuali soggetti terzi incaricati dalla Regione Toscana di tali attività, di apposite penali, in conformità a quanto previsto dagli atti contrattuali che ne regolano il rapporto con la Regione.
4. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento da parte dei soggetti terzi incaricati delle attività menzionate nel comma precedente si provvederà alla risoluzione del contratto.
5. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
6. Il rispetto della tempistica nella realizzazione dei progetti finanziati a valle delle procedure di selezione in attuazione dell'intervento è garantita dalle norme previste nei bandi di selezione e dalle previste sanzioni e motivazioni di revoca.
7. I finanziamenti recuperati a seguito dell'applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari selezionati con gli avvisi pubblici emanati in attuazione del presente accordo saranno considerati alla stregua di economie e saranno riprogrammati secondo le modalità stabilite all'Art. 7 del presente Accordo.

### ***Articolo 18***

#### ***Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento***

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6 del presente Accordo cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.

3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

#### ***Articolo 19***

##### ***Ritardi e Inadempienze. Provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori***

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento, il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6 del presente Accordo che risulta interessato, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art.18.

#### ***Articolo 20***

##### ***Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese***

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di trasferimento delle risorse previste dalla normativa di riferimento.
2. Per quanto concerne le attività di controllo, rendicontazione e certificazione delle spese saranno adottate le modalità procedurali previste per il PAR FSC (ex FAS) 2007/2013
3. Sarà cura del RUA, su segnalazione, del soggetto di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6 del presente Accordo che risulta competente, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
4. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del FSC è avviata dalla competente Direzione generale del MISE, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in ossequio alle norme vigenti ed in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
6. La procedura di trasferimento delle risorse FAR, comprese quelle relative ad assistenza tecnica, da parte del MIUR alla Regione Toscana, deve avvenire con le modalità e le tempistiche previste nell'Allegato 3 del presente Accordo.
7. La Regione Toscana deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al

rispetto della tempistica programmata ed assicurino, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

#### ***Articolo 21***

##### ***Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa***

1. Le Parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, laddove applicabile.

#### ***Articolo 22***

##### ***Durata e modifica dell'Accordo***

1. Il presente Accordo ha durata triennale dalla sua sottoscrizione, prorogabile fino alla completa realizzazione degli interventi, alla liquidazione dei progetti finanziati e all'assolvimento degli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post e, comunque, non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti le fonti di finanziamento del presente Accordo ovvero dalle normative contabili.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti. Si richiama al riguardo quanto previsto nel precedente articolo 8.

#### ***Articolo 23***

##### ***Informazione e pubblicità***

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati degli interventi oggetto del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate dalle Parti.
2. La Regione Toscana si impegna a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

#### ***Articolo 24***

##### ***Ulteriori interventi***

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

#### ***Articolo 25***

##### ***Disposizioni generali e finali***



1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" si intende automaticamente recepita.

Roma, Data

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica  
Direttore generale per la politica regionale unitaria nazionale  
Dott. Vincenzo Donato

---

**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**  
Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica,  
Musicale e Coreutica e per la Ricerca  
Dott. Emanuele Fidora

---

**Regione Toscana**  
Direzione Generale Competitività e Sviluppo delle Competenze  
Area di Coordinamento Educazione, Istruzione, Università e Ricerca  
Ing. Marco Masi

---

**Regione Toscana**  
Direzione Generale Presidenza  
Area di Coordinamento Programmazione  
Dott. Paolo Baldi

---